

ATTO DI ADESIONE DI NUOVE IMPRESE ALLA RETE

"BioHighTech NET"

Tra

ing. BRAVAR DIEGO, nato a Pola il giorno 9 (nove) settembre 1948 (millenovecentoquarantotto), residente a Trieste in Via Strabone numero 11, codice fiscale BRV DGI 48P09 G778N, in qualità di Presidente nominato della Rete di Imprese identificata con il nome ed il logo "BioHighTech NET" con sede a Trieste, Piazza Casali numero 1, presso Confindustria Venezia Giulia, codice fiscale 90149210321 costituita con atto di data 29 febbraio 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano al Rep. n.ro 496/290 registrato a Trieste l'8 marzo 2016 al numero 1799 Serie 1T e successivi atti di adesione di nuove imprese di data 7 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano ai Rep. 506 e 507/296 registrato a Trieste il 15 marzo 2016 al numero 2029 Serie 1T e di data 16 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano al Rep. 529/310 registrato a Trieste il 24 marzo 2016 al numero 2320 Serie 1T e di data 18 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano ai Rep.543 e 545/319 in termini di registrazione, e così in nome e per conto delle imprese aderenti alla Rete stessa, e le Società ciascuna rappresentata dal sottoscritto rappresentante:

-**"TINTI S.N.C. DI TINTI LUCA & C."**, con sede a Moimacco (Udine), Via dei Paschi numero 19, capitale sociale di Euro 1.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Udine, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 02850240306, numero REA UD-292712; (che conferma di essere micro-impresa);

-**"PROMEDITEC S.R.L."** con sede legale a Trieste, Via Flavia numero 23/1 e

unità locale a Milano, in Via Parini numero 9, iscritta al Registro delle

Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA

01219730320, numero R.E.A. TS-133585; (che conferma di essere micro-impresa);

-**"LSUN S.R.L."** con sede a Trieste, località Padriciano numero 99, Area Scien-

ce Park, capitale sociale di Euro 1.900.000,00 (interamente versato),

iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice

fiscale e Partita IVA 01235730320, numero R.E.A. TS-134801, iscritta alla se-

zione speciale delle Start Up innovative (che conferma di essere micro-

impresa);

di seguito collettivamente "le nuove imprese aderenti".

* * *

Premesso che con atto di data 29 febbraio 2016 autenticato nelle firme dal

notaio avv. Tomaso Giordano al Rep. n.ro 496/290 registrato a Trieste l'8

marzo 2016 al numero 1799 Serie 1T è stato sottoscritto il contratto di Rete

di Imprese identificata con il nome ed il logo

"BioHighTech NET"

con sede a Trieste, tra le seguenti società:

"BIOVALLEY INVESTMENTS S.P.A." con socio unico, **"ITAL TBS TELEMATIC &**

BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.", **"O3 ENTERPRISE S.R.L."**, **"FACAU S.R.L."**, **"A.P.E.**

RESEARCH S.R.L.", **"GLANCE VISION TECHNOLOGIES S.R.L."**, **"MEDISHARE S.R.L.,**

"THUNDERNIL S.R.L.", **"LOGIC S.R.L."**, **"PLAN 1 HEALTH S.R.L."**, **"TRANSACTIVA**

S.R.L.", **"VIVABIOCELL S.P.A."**, **"INCIPIIT S.R.L."**, **"SWISSTECH S.R.L."**,

"MATHITECH ENGINEERING GROUP S.R.L.", **"EXACT LAB S.R.L."**, e **"INSIEL MERCATO**

S.P.A."; che con atto di data 7 marzo 2016 autenticato nelle firme dal no-

taio avv. Tomaso Giordano ai Rep.ri numeri 506 - 507/296, registrato a Trieste il 15 marzo 2016 al numero 2029, Serie 1T, hanno aderito al detto Contratto di Rete di imprese le Società **"ASOLTECH S.R.L."**, **"IGA TECHNOLOGY SERVICES S.R.L."** con socio unico, **"ENERGETICA & CO. -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"**, **"INDUSVI S.R.L.-SOCIETA' PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE"** con socio unico, **"T&B E ASSOCIATI -S.R.L."**, **"TELEVITA -SOCIETA' PER AZIONI"**, **"ZETA RESEARCH S.R.L."** e **"AB ANALITICA S.R.L."**; che con atto di data 16 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano al Rep. numero 529/310, registrato a Trieste il 24 marzo 2016 al numero 2320 Serie 1T, hanno aderito al detto Contratto di Rete di imprese le Società **"ALIFAX S.R.L."** con socio unico, **"CONTENTO TRADE S.R.L."**, **"METLAB S.R.L."** e **"STUDIO SANDRINELLI S.R.L."**; che con atto di data 18 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano 18 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano ai Rep. 543 e 545/319, in termini di registrazione, hanno aderito al detto Contratto di Rete di imprese le Società **"BILIMETRIX S.R.L."** e **"ESTECO - SOCIETA' PER AZIONI"**; che tutte le imprese aderenti hanno nominato Presidente della Rete l'ing. DIEGO BRAVAR, che ha accettato l'incarico, ed hanno rinviato ad una successiva riunione la nomina del Comitato di Gestione; che le imprese aderenti hanno altresì, in previsione dell'annunciato ingresso nella Rete di ulteriori imprese interessate e nelle more della nomina del Comitato di Gestione, demandato espressamente all'ing. DIEGO BRAVAR la facoltà di ammettere nuove imprese nella rete, e ciò in nome e per conto loro, con facoltà espressa per quest'ultimo di formalizzare le dette nuove adesioni il tutto con pienezza di poteri;

che ad oggi non è stato ancora nominato il Comitato di Gestione;

che "le nuove imprese aderenti" hanno manifestato la volontà di aderire al contratto di Rete "BioHighTech NET";

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art. 1 - L'ing. DIEGO BRAVAR, in nome e per conto delle imprese già aderenti alla Rete di Imprese "BioHighTech NET" - quale costituita con il già richiamato atto di data 29 febbraio 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano al Rep. n.ro 496/290 ed i successivi atti di adesione di nuove imprese di data 7 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano ai Rep. 506 e 507/296, di data 16 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano al Rep. numero 529/310 e data 18 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano 18 marzo 2016 autenticato nelle firme dal notaio avv. Tomaso Giordano ai Rep. 543 e 545/319,

-ammette a partecipare alla detta Rete di Imprese le seguenti ulteriori Società quali sopra meglio generalizzate:

-**"TINTI S.N.C. DI TINTI LUCA & C."**, con sede a Moimacco (Udine);

-**"PROMEDITEC S.R.L."** con sede legale a Trieste;-**"LSUN S.R.L."** con sede a Trieste; Società tutte che, a mezzo dei rispettivi sottoscritti rappresentanti,

dichiarano di accettare e così di aderire alla Rete di Imprese "BioHighTech NET".

Art. 2 -Le predette "nuove imprese aderenti", a mezzo dei rispettivi sottoscritti rappresentanti, con la sottoscrizione del presente atto accettano

espressamente tutte le clausole del citato contratto di RETE di data 29 feb-

braio 2016 che per completezza si riporta di seguito, e specificatamente:

-si impegnano ad effettuare i versamenti nel fondo comune, nella misura in-

dicata dall'art. 4 del contratto di Rete, entro trenta giorni dalla data di

sottoscrizione del presente atto;

-confermano la nomina quale Presidente della Rete dell'ing. DIEGO BRAVAR;

-confermano di rinviare ad una successiva riunione degli Aderenti la deter-

minazione del numero dei componenti del Comitato di Gestione e la nomina de-

gli stessi;

-prendono atto che è previsto il prossimo ingresso nella rete di ulteriori

imprese ed espressamente convengono che fino a quando non sarà stato nomina-

to il Comitato di Gestione, sarà di prerogativa del Presidente ing. DIEGO

BRAVAR la facoltà di ammettere nuove imprese nella rete, e ciò in nome e per

conto delle imprese aderenti, con facoltà espressa per quest'ultimo di for-

malizzare le dette nuove adesioni il tutto con pienezza di poteri; -delegano

l'ing. DIEGO BRAVAR per il tramite dell'avv. TOMASO GIORDANO, notaio in

Trieste, a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione del presente con-

tratto di rete, con le presenti nuove adesioni, nella sezione del Registro

delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

* * *

"CONTRATTO DI RETE

"BioHighTech NET"

PREMESSO CHE

-la **"Biovalley Investments S.p.A."** e la **"T&B e Associati S.R.L."** con sede a

Trieste, codice fiscale 00965560329, (di seguito denominati Proponenti)

nell'intento di accelerare i percorsi necessari al raggiungimento di un ottimale livello di competitività, sia tecnologica che industriale, nel settore ad alto contenuto tecnologico BioHighTech (biomed, biotech e bioICT) tramite la collaborazione economica tra realtà imprenditoriali ed enti pubblici e privati che operano nel settore Smart-Health, anche attuando e/o favorendo, nel rispetto della normativa in materia, interventi finanziari diretti o indiretti nelle imprese, propongono la costituzione di una rete di imprese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 numero 5 convertito con modificazioni con la Legge 9 aprile 2009, n. 33, così come modificato dall'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

-le imprese come sopra rappresentate manifestano la volontà di aderire alla proposta dei Proponenti d'anzì indicata allo scopo di coordinare le loro attività di ricerca, progettazione, esecuzione e brevettazione di idee innovative da commercializzare anche mediante la costituzione di nuove relazioni/reti commerciali nazionali ed internazionali e/o di accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato dei propri prodotti/servizi, avvalendosi anche di idonei strumenti finanziari; tutto ciò premesso ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue

Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA

Le parti come sopra rappresentate e di seguito indicate come Aderenti dichiarano di costituire la rete di imprese, di seguito indicata come Rete, identificata con il nome ed il logo

"BioHighTech NET"

ed a tal fine intendono, sulla base di un programma comune di rete, collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese ed a condividere knowhow di rete nonché scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.

Gli Aderenti concordano che nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita dovrà essere presentata e identificata con il nome e il logo "BioHighTech NET" e che la sede è in Trieste, Piazza Casali numero 1 presso Confindustria Venezia Giulia, indirizzo posta elettronica certificata biovalley@legalmail.it.

Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite con deliberazione dell'Assemblea degli Aderenti.

Gli Aderenti concordano che il contratto di rete durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventini).

Art. 2 OBIETTIVI STRATEGICI (Come modificato dall'Assemblea degli aderenti alle rete BioHighTechNET del 24.02.2017)

Con il presente Contratto di Rete d'Imprese gli Aderenti si impegnano ad accelerare lo sviluppo del settore BioHighTech regionale, avvalendosi anche di finanziamenti pubblici e privati:

- coordinando e sviluppando la domanda di innovazione nei sistemi di impresa ad elevato contenuto tecnologico e BioHighTech che operano nel settore della salute umana, in particolare nei settori biomedicale, diagnostica in vivo ed in vitro, informatica medica, bioinformatica, Internet of Things e/o Industria 4.0, biotecnologie per le terapie innovative e/o per l'agroalimentare e/o per l'ambiente, tecnologie per ambient-assisted living, supportando anche le atti-

vità del Centro di Biomedicina Molecolare - CBM Scarl, che gestisce

il cluster Smart Health della Regione Friuli Venezia Giulia;

- - svolgendo attività di promozione imprenditoriale e di fornitura

di servizi commerciali e di assistenza tecnica funzionali sia allo

sviluppo di attività nel settore della salute umana dell' Internet

of Things e/o Industria 4.0, nel settore della salute sia alla coo-

perazione tra imprese ed enti pubblici e privati che operano preva-

lentemente nei settori BioHighTech dianzi citati;

- progettando e realizzando iniziative innovative di informazione,

formazione e servizi di marketing, come ad esempio la partecipazione

a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si rea-

lizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valoriz-

zare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità del-

le imprese operative prevalentemente nel settore biohightech e

nell'ambito territoriale europeo, in particolare nelle regioni del

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, e negli stati di

Austria, Slovenia, Croazia;

- supportando le imprese innovative della rete attraverso consulenza

manageriale, strategica e di fund raising, in materia finanziaria

con particolare riguardo all'accesso e gestione degli incentivi re-

gionali, nazionali e comunitari per l'attivazione di operazioni fi-

nanziarie consentite dalle normative di riferimento, con l'eccezione

delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi

e fatte salve le leggi speciali.

- favorendo la costituzione di filiere/cluster finalizzati allo sviluppo industriale, commerciale e di innovazione delle imprese del settore BioHighTech, a livello regionale, interregionale ed europeo, in particolare nelle regioni del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino- Alto Adige, e negli stati di Austria, Slovenia, Croazia.

ART. 3 PROGRAMMA DI RETE (Come modificato dall'Assemblea degli aderenti alle rete BioHighTechNET del 24.02.2017)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 2 in particolare al riguardo di prodotti e servizi del comparto biomedicale, biotecnologico, bioinformatico, gli Aderenti intendono attuare il seguente programma di rete:

1. esercitare attività di ricerca e sviluppo industriale connesso al settore della salute umana dei prodotti e servizi BioHighTech in particolare nei settori biomedicale, diagnostica in vivo ed in vitro, informatica medica e bioinformatica, IoT ed industria 4.0, biotecnologie per le terapie innovative e/o per l'agroalimentare e/o per l'ambiente, tecnologie per l'ambient-assisted living anche partecipando a bandi di ricerca e sviluppo del settore;

2. condividere linee di comunicazione volte a progettare e realizzare iniziative di informazione, formazione e servizi di marketing attraverso la realizzazione del portale "BioHighTech Net" detenendone la proprietà intellettuale;

3. promuovere le attività delle imprese Aderenti alla rete operanti anche presso i parchi scientifico - tecnologici e gli incubatori d'impresa, agevo-

lando l'accesso a tutti i servizi utili per lo svolgimento delle proprie attività;

4. fornire agli Enti pubblici e privati servizi di consulenza, studio ed analisi anche sviluppati dal cluster regionale CBM o da cluster nazionali (esempio ALISEI) o internazionali;

5. assistere tanto l'avvio delle start-up del settore BioHighTech quanto l'ampliamento delle attività delle imprese aderenti alla rete sia attraverso lo sviluppo di attività nel settore IoT e/o, più in generale, nell'Industria 4.0 sia attraverso la ricerca di idonee soluzioni finanziarie e logistiche;

6. fornire servizi di assistenza in materia amministrativa e fiscale, di organizzazione aziendale, di trasferimento tecnologico, di informatica e telematica, di formazione con particolare riguardo al personale impiegato nell'esercizio delle imprese aderenti alla Rete;

7. scambiarsi informazioni su gare d'appalto nazionali ed internazionali, normativa comunitaria, statale e regionale;

8. fornire servizi di assistenza nella cooperazione tra imprese Aderenti alla rete ed enti pubblici e privati che operano nell'ambito territoriale nazionale ed internazionale per sviluppare prodotti e servizi innovativi;

9. fornire servizi di assistenza utili per favorire l'accesso delle imprese a finanziamenti e/o contributi provenienti da programmi agevolativi, regionali, nazionali ed internazionali;

10. supportare le imprese aderenti interessate a partecipare a gare d'appalto pubbliche e/o private a livello nazionale ed internazionale ed a

sviluppare servizi di assistenza tecnica comuni per determinate aree geografiche.

Il programma di rete potrà essere attuato anche tramite la successiva adesione al presente contratto di altre imprese interessate ad entrare nel settore BioHighTech e/o a collaborare con le imprese aderenti.

ART. 4 FONDO COMUNE

La Rete sarà dotata di un fondo comune costituito dagli apporti iniziali e da eventuali ulteriori contributi straordinari degli Aderenti interessati a specifiche iniziative. Per tali specifiche iniziative il Presidente del Comitato di gestione della Rete provvederà a formulare i preventivi di spesa in base ai quali solo i contraenti interessati saranno tenuti a versare i contributi straordinari sulla base dei criteri di riparto degli apporti iniziali.

Il fondo comune dovrà essere di entità tale da consentire tanto il perseguimento degli scopi del contratto quanto a sostenere le spese dell'attività della Rete.

In caso di ammissione di nuove imprese o di recesso e/o esclusione di talune delle attuali imprese aderenti si procederà al ricalcolo delle partecipazioni al fondo comune.

Gli Aderenti, rappresentati come detto in premessa, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiarano inoltre, di costituire il Fondo Comune iniziale mediante l'effettuazione dei versamenti, nella misura di seguito indicata, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto:

-Micro impresa: Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

-Piccola impresa: Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);

-Media impresa: Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero);

-Grande impresa: Euro 6.000,00 (seimila virgola zero).

Sono considerate:

-Micro impresa: l'impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di Euro;

-Piccola impresa: l'impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di Euro;

-Media impresa: l'impresa con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di Euro.

-Grande impresa: tutte le altre.

ART. 5 OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

Le imprese aderenti al presente contratto di rete si impegnano a:

-rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione del programma di rete;

-mettere a disposizione le strutture operative necessarie all'attuazione del programma di rete;

-uniformarsi ai disciplinari, ai regolamenti, protocolli adottati dal comitato di gestione;

-utilizzare marchi, denominazioni e/o contrassegni e/o altri segni distintivi di rete di impresa adottati dal comitato di gestione;

-rispettare i termini e gli obblighi stabiliti dal comitato di gestione derivanti dall'attuazione del programma di rete;

-effettuare i versamenti al fondo comune nei termini e modalità stabilite

dal comitato di gestione.

Ciascuna impresa aderente ha il diritto di partecipare e di

contribuire attivamente a tutte le fasi del programma di rete

sulla base della propria specifica competenza e specializzazione e potrà

definire le proprie attività in maniera più circoscritta, limitando la pro-

pria partecipazione ad alcune singole fasi del programma, rispettando comun-

que le percentuali di partecipazione al fondo comune e, quindi, i relativi

costi ed investimenti decisi dal comitato di gestione.

La proprietà industriale ed i risultati della ricerca e sviluppo sono legal-

mente disciplinati da separato accordo.

Ciascun aderente ha comunque il diritto di conoscere i risultati della ri-

cerca e sviluppo anche qualora non vi abbia partecipato direttamente osser-

vando l'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del presente atto.

ART. 6 ORGANI DELLA RETE

Sono organi della Rete:

-Comitato di Gestione

-Presidente del Comitato di Gestione

-Vicepresidente del comitato di gestione

-Assemblea degli Aderenti

Il Comitato di Gestione provvede all'esecuzione del programma di rete ed è

costituito da almeno un rappresentante di ogni categoria di impresa aderen-

te, (micro, piccola, media, grande) fino ad un massimo di 7 (sette) rappre-

sentanti, inclusi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Comitato di Gestione ha il compito di predisporre disciplinari e regolamenti per raggiungere gli obiettivi strategici, redigere un bilancio previsionale ed un rendiconto annuale dell'attività svolta da sottoporre all'assemblea degli Aderenti.

Possono essere nominati quali componenti del Comitato di Gestione solo rappresentanti delle imprese aderenti.

La durata del mandato è di tre anni e potrà essere rinnovata.

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno due volte all'anno e viene convocato dal Presidente con un preavviso di cinque giorni e di due giorni in caso di urgenza.

Il Comitato di Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sue determinazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per il caso in cui il Comitato di Gestione si componga di due soli membri.

Delle riunioni del Comitato di Gestione viene redatto verbale a cura del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario appositamente nominato dal presidente medesimo.

I verbali sono trascritti a cura del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario in apposito libro ed eventualmente su un sito web, affinché gli aderenti possano prenderne visione in un qualsiasi momento.

Detti verbali devono essere conservati tra gli atti della Rete.

* * *

Gli Aderenti nominano quale Presidente della rete l'ing. BRAVAR DIEGO, nato a Pola il giorno 9 (nove) settembre 1948 (millenovecentoquarantotto), resi-

dente a Trieste in Via Strabone numero 11, codice fiscale BRV DGI 48P09

G778N; che accetta la carica.

Gli Aderenti convengono di rinviare ad una successiva riunione la determinazione del numero dei componenti del Comitato di Gestione e la nomina degli stessi.

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli Aderenti è composta dai rappresentanti legali o loro delegati oppure da altre imprese delegate dai rappresentanti legali a loro volta delegate in forma scritta.

L'Assemblea degli aderenti:

-Nomina il Presidente ed il segretario dell'assemblea medesima;

-Nomina il Comitato di Gestione ed i propri Presidente e Vicepresidente;

-Nomina al suo interno l'eventuale Collegio dei Probiviri;

-Approva il bilancio previsionale ed rendiconto annuale predisposti dal Comitato di gestione;

-Approva gli eventuali regolamenti interni;

-Prende atto dell'ammissione di nuovi componenti della Rete;

-Delibera in merito al riparto eventuale degli utili ed alla copertura eventuale delle perdite;

-Delibera sullo scioglimento, proroga e modifica del contratto di Rete;

-Delibera sulle altre materie ad essa rimesse dal presente atto o che il Presidente ritenga di sottoporre alla sua attenzione.

Ogni Aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata o PEC o fax, contenente

l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno 15

(quindici) giorni per la prima convocazione e almeno 20 (venti) giorni prima

per la seconda convocazione del giorno fissato per l'adunanza con tutte le

imprese Aderenti.

Gli aderenti possono partecipare all'adunanza anche tramite video o audio-

conferenza. Le votazioni potranno avvenire anche con modalità per corrispon-

denza secondo le specifiche da definirsi dal Presidente.

L'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza di almeno il

50% (cinquanta per cento) degli aderenti in prima convocazione e qualunque

sia il numero dei presenti in seconda convocazione; delibera su tutti gli

argomenti a maggioranza semplice.

Delle adunanze dell'Assemblea degli Aderenti viene redatto verbale a cura

del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario.

I verbali sono trascritti a cura del Presidente o del Segretario in apposi-

to libro e gli Aderenti possono prenderne visione. Detti verbali devono es-

sere conservati tra gli atti della Rete.

ART. 8 PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA DEGLI ADERENTI

Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato di Gestione vengono nominati

dall'Assemblea degli Aderenti. Al Presidente è conferito il potere di rap-

presentanza degli aderenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704

cod. civ. nei limiti previsti dal presente contratto di rete e per il compi-

mento degli atti decisi dall'Assemblea degli Aderenti. Il Vicepresidente so-

stituisce il Presidente in caso di sua assenza od impossibilità ad interve-

nire.

Il Presidente rappresenta legalmente la Rete di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione e di nominare avvocati o procuratori alle liti.

ART. 9 ADESIONE DI NUOVE IMPRESE

L'ammissione di nuove imprese al contratto di Rete dovrà essere approvata dalla maggioranza semplice del Comitato di gestione e comporterà l'accettazione di tutte le norme del presente atto, di quelle di eventuali regolamenti e delle altre eventuali convenzioni complementari.

Le Aderenti prendono atto che è previsto il prossimo ingresso nella rete di ulteriori almeno 15 imprese. Le Aderenti espressamente convengono che fino a quando non sarà stato nominato il Comitato di Gestione, sarà di prerogativa del Presidente ing. DIEGO BRAVAR la facoltà di ammettere nuove imprese nella rete, e ciò in nome e per conto delle imprese aderenti, con facoltà espressa per quest'ultimo di formalizzare le dette nuove adesioni il tutto con piena di poteri.

ART. 10 RECESSO

Ogni singola impresa può recedere liberamente dal contratto di rete previa comunicazione tramite R/R o Pec o Fax al Comitato di gestione. La comunicazione deve pervenire al Presidente del Comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari

corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Potrà essere esclusa dal contratto di rete, per deliberazione a maggioranza

semplice dell'Assemblea degli Aderenti, l'impresa Aderente che avesse viola-

to ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti nel contratto e ciò senza

pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico.

E' inoltre esclusa di diritto l'impresa Aderente che sia dichiarata fallita

o che sia ammessa alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione

coatta o di amministrazione controllata.

ART. 11 SCIoglimento

La Rete potrà sciogliersi per volontà espressa dai due terzi degli Aderenti,

per decorso del termine di durata in assenza di deliberazione di proroga del

termine o per altra causa espressa dalla maggioranza dell'adunanza degli

Aderenti. Il comitato di gestione procederà alla liquidazione del fondo co-

mune e, dopo aver fatto fronte alle passività, distribuirà il residuo attivo

tra gli Aderenti alla rete in proporzione al valore dei conferimenti da cia-

scuno eseguiti.

ART. 12 RISERVATEZZA

Gli Aderenti dovranno mantenere la più assoluta riservatezza su ogni notizia

ed informazione di carattere strategico, commerciale, amministrativo ed or-

ganizzativo ricevuta in esecuzione del presente contratto. Tale vincolo do-

vrà essere rispettato anche successivamente alla risoluzione e scioglimento

del presente atto per un periodo non inferiore a tre anni.

ART. 13 CONTROVERSIE

Il presente contratto è disciplinato ed interpretato in base al diritto italiano.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto tra le imprese aderenti ed il Comitato di Gestione ed una o più imprese aderenti sarà obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione ricorrendo al Collegio dei Probiviri di Confindustria Friuli Venezia Giulia, ove non sia stato nominato il collegio dei probiviri della rete.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca il foro competente è quello di Trieste.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

I componenti delegano l'ing. DIEGO BRAVAR per il tramite dell'avv. TOMASO GIORDANO, notaio in Trieste, a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione del presente contratto di rete nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del presente contratto inizia a decorrere da quanto è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese di cui sopra e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33, così come modificato dall'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli aderenti precisano che ai fini della pubblicità presso il Registro delle Imprese debba considerarsi impresa di riferimento la Biovalley Investments S.p.A.

* * *

Le spese del presente atto sono a carico del fondo comune iniziale.

* * *

Il presente atto soggetto a pubblicità commerciale resta depositato nei ro-
giti del Notaio che ne autentica le sottoscrizioni.

Trieste, 31 marzo 2016